

Pesaro, li 14 dicembre 2011

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO SEDI**

CIRCOLARE n. 18/2011

## **IL DECRETO “SALVA ITALIA”**

---

- 1 - Aiuto alla crescita economica (ACE);
  - 2 – Deducibilità Irap relativa a costo del lavoro;
  - 3 – Deduzione Irap per donne e giovani;
  - 4 – Detrazioni 36% e 55%;
  - 5 – Utilizzo dell'isee per le agevolazioni fiscali e assistenziali;
  - 6 – Regime premiale per le attività “Trasparenti”;
  - 7 – Novità in materia di studi di settore;
  - 8 – Emersione di base imponibile;
  - 9 – Limitazioni uso del contante;
  - 10 – Applicazione sperimentale dell'imposta municipale (IMU);
  - 11 – Accatastamento fabbricati rurali;
  - 12 – Tributo comunale su rifiuti e servizi;
  - 13 – Tassazione per auto di lusso, imbarcazioni e aeromobili;
  - 14 – Indicazione nel modello unico del canone Rai;
  - 15 – “Possibile” aumento delle aliquote Iva;
  - 16 – Imposta bollo comunicazioni prodotti finanziari;
  - 17 – Imposta straordinaria attività scudate;
  - 18 – Affrancamento partecipazioni di controllo;
  - 19 – Aumento aliquote contributive IVS;
  - 20 – Prescrizione “immediata” delle lire in circolazione
-

La presente circolare esamina le principali novità del DL 06-12-2011 n. 201 c.d. "Salva Italia"; tutte le novità prese in esame e commentate nella presente circolare sono riferite allo stato attuale della normativa. Se ci dovessero essere eventuali modifiche in sede di conversione, lo Studio avrà cura di informare i propri clienti con specifiche successive circolari.

#### 1 - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) – Art. 1

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una **deduzione dal reddito d'impresa**, pari al "rendimento nozionale" del nuovo capitale proprio. L'agevolazione in esame presenta molti aspetti in comune con la precedente "DIT".

Tale rendimento è pari all'importo risultante dall'**applicazione, all'incremento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 (2010 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) **di un'aliquota individuata con apposito Decreto** da emanare entro il 31.1 di ogni anno.

**N.B.** In via transitoria, per il primo triennio (2011 – 2013) detta aliquota è fissata nella misura del **3%**.

L'eventuale rendimento nozionale **eccedente** il reddito complessivo netto dichiarato incrementa l'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Nel **primo anno di applicazione** della disposizione in esame, il capitale proprio è rappresentato dal patrimonio netto, al netto dell'utile d'esercizio.

Ai fine di determinare l'incremento patrimoniale rilevano quali **incrementi**:

- i **conferimenti in denaro**, a partire dalla data di versamento;
- gli **utili accantonati a riserva** (esclusi quelli destinati a riserve indisponibili), a partire dall'inizio dell'esercizio in cui la riserva si è formata;

quali **decrementi**, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati:

- le **riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione dello stesso ai soci/partecipanti, a qualsiasi titolo;
- gli **acquisti di partecipazioni** in società controllate;
- gli **acquisti di aziende / rami d'azienda**.

Per le imprese di **nuova costituzione** l'incremento è costituito dall'**intero patrimonio conferito**.

**N.B.** L'agevolazione in esame è riconosciuta **anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria**.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno stabilite da un apposito Decreto.

## 2 - DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA A COSTO DEL LAVORO – Art. 2, comma 1

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.

Tale deduzione:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
- le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

## 3 - DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI – Art. 2, commi 2 e 3

A decorrere del periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2011 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;
- da € 9.200 a **€ 15.200** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

## 4 - DETRAZIONI 36% E 55% – Art. 4

Con l'introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis, a decorrere **dall'1.1.2012**, è disposto il **riconoscimento "a regime" della detrazione IRPEF del 36%** delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole **unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e **relative pertinenze**, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione va ridotta del 50%;

- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
  - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
  - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
  - restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
  - ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi;
  - eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
  - prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
  - cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
  - misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

**N.B.** Con riferimento agli **interventi di risparmio energetico** è disposto che **“le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia ... possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”**.

Il comma 4 dell’art. 4 in esame dispone che:

- la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile **anche per le spese sostenute fino al 31.12.2012**;
- **per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall’1.1.2013** è applicabile la detrazione del 36%.

Ciò porta a ritenere che la **detrazione IRPEF / IRES del 55%** per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è **prorogata fino al 31.12.2012** mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

Il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione IRPEF del 36%:

- è **cumulabile** con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell’immobile, è **trasferita all’acquirente** (per la parte non ancora fruita) **salvo diverso accordo tra le parti**. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa **rimane in capo a quest’ultimo** soltanto se ciò è **espressamente previsto**. Diversamente, ossia se tale aspetto **non viene contrattualmente determinato**, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente;
- in caso di decesso dell’avente diritto, è **trasferita esclusivamente e interamente all’erede** che conservi la **detenzione materiale e diretta del bene**.

È infine **confermata l’applicazione**:

- del **DM n. 41/98** contenente il *“Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo ... in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”*. Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della **ritenuta nella misura del 4%**, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.

#### **5 - UTILIZZO DELL'ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI – Art. 5**

È prevista, con un apposito Decreto, **la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) *“al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale”*.

Detto Decreto individuerà altresì le **agevolazioni fiscali** e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere **dall'1.1.2013**, **non saranno più riconosciute in caso di ISEE superiore al limite** fissato dal Decreto stesso. Restano comunque confermati gli attuali requisiti reddituali richiesti.

#### **6 - REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ “TRASPARENTI” – Art. 10, commi da 1 a 8**

A decorrere **dall'1.1.2013**, *“al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile”* sono previste una serie di agevolazioni a favore dei **lavoratori autonomi, degli imprenditori individuali e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata** ex art. 5, TUIR, che:

- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

In particolare sono previsti i seguenti **benefici**:

- a. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- b. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, potrebbe essere prevista la soppressione dell'obbligo di emissione della ricevuta/scontrino fiscale e la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, del mod. 770 Semplificato e del mod. CUD;
- c. accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;
- d. per i contribuenti non soggetti agli studi di settore ex art. 10, Legge n. 146/98, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- e. riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;

A detti soggetti, **se in contabilità semplificata**, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di:

- determinare il reddito con il **principio di cassa**;
  - farsi **predisporre dall’Agenzia delle Entrate** la dichiarazione dei redditi;
  - essere **esonerati** dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall’acconto IVA.
- Al fine di beneficiare di tali agevolazioni/semplificazioni il soggetto interessato dovrà esercitare un’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di applicazione delle stesse e pertanto nel mod. UNICO 2012.

La **precisa individuazione di tali benefici e le relative modalità attuative** sono demandate a specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

#### **7 - NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE – Art. 10, commi da 9 a 13**

Con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive**, a favore dei **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultano **congrui**, anche a seguito di adeguamento;
- risultano **coerenti** agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

sono riconosciuti i seguenti **benefici**:

- **preclusione dagli accertamenti** basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
- **riduzione di 1 anno** dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
- **determinazione sintetica** del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile **eccede di almeno 1/3 quello dichiarato**.

I **contribuenti soggetti agli studi di settore** che:

- non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF;
- risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all’attività professionale/d’impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all’art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

Per le **attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011** continuano a trovare applicazione gli artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità) che sono abrogati dal Decreto in esame.

## 8 - EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE – Art. 11

Al fine di favorire l'emersione di base imponibile sono previste le seguenti disposizioni:

- applicazione dell'art. 76, DPR n. 445/2000, che prevede l'irrogazione di **sanzioni penali**, l'insorgere dell'"uso di atto falso" e, nei casi più gravi, l'**interdizione temporanea** dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso in cui il contribuente **esibisca/trasmetta atti o documenti falsi** (in tutto o in parte) ovvero **fornisca dati e notizie non veritieri a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio** ai sensi degli artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e degli artt. 51 e 52, DPR n. 633/72;
- **obbligo** per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento, ecc.), a decorrere **dall'1.1.2012**, di **comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria** le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente).

Le informazioni così raccolte **potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio** di evasione da sottoporre a controllo.

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di comunicazione e l'eventuale estensione dell'obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli fiscali;

- comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate e alla GdF dei **dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali** affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati;
- riformulazione dell'art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i **controlli amministrativi in forma di accesso** devono essere **programmati e coordinati** tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione precedente, viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni;
- **partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei "consigli tributari"**. Sono conseguentemente abrogate le norme che ne prevedevano l'istituzione (art. 18, commi 2, 2-bis e 3, DL n. 78/2010 e art. 1, comma 12-quater, DL n. 138/2011).

## 9 - LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE – Art. 12

È introdotta, a decorrere dal **6.12.2011**, una ulteriore **riduzione del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore** (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) in base alla quale:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi **inferiori a € 1.000**;

- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo **pari o superiore a € 1.000** devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi **inferiori alla soglia di € 1.000 entro il 31.12.2011**.

### PAGAMENTI EFFETTUATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il Decreto in esame prevede che per “*favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento*” la Pubblica Amministrazione deve “**avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei**”.

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “**in via ordinaria**” i pagamenti:

- su un c/c bancario o postale del creditore;
- ovvero

- con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati **con strumenti diversi dal denaro contante** se di importo superiore a **€ 500**. Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.

I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali sono **esenti dall’imposta di bollo** ed inoltre, le banche / altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.

### RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire le regole generali finalizzate ad “**assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento**”.

### COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.)

devono comunicare al MEF, entro 30 giorni, le **infrazioni circa l’uso del contante** delle quali gli

stessi hanno avuto cognizione. Per violazioni di **importo inferiore a € 250.000**, la comunicazione va inoltrata alla competente Direzione Provinciale.

Il comma 1 del citato art. 51 modificato dal Decreto in esame così si esprime:

**“I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero**

**dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".**

Di conseguenza, ora, la comunicazione relativa alle violazioni dell'uso del contante dovrà essere inviata:

- al MEF (o alla competente Direzione Provinciale);
- all'Agenzia delle Entrate.

## 10 - APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – Art. 13

Come noto l'art. 8, D.Lgs. n. 23/2011 contenente *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"* prevede l'introduzione dell'IMU (imposta municipale propria) dal 2014.

Il Decreto in esame ne anticipa *"in via sperimentale"*, l'applicazione a decorrere dal 2012.

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU

Il presupposto dell'IMU è il **possesso**, ex art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di **fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli**.

**N.B.** Il Decreto in esame **estende l'applicazione dell'IMU** anche all'**abitazione principale** e sue pertinenze.

A tal fine è precisato che per:

® **abitazione principale** si intende *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**"*;

® **pertinenza** dell'abitazione principale si intende quella classificata *"nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali** indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*.

### BASE IMPONIBILE IMU

La **base imponibile IMU** è calcolata applicando:

- per i **terreni agricoli**, uno **specifico moltiplicatore** (120) all'ammontare del **reddito dominicale** risultante in Catasto;
- per i **fabbricati**, i seguenti **moltiplicatori** all'ammontare **della rendita catastale rivalutata del 5%**, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96:

### ALIQUOTE IMU

È prevista un'aliquota IMU:

® **ordinaria**, nella misura dello **0,76%** che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno **aumentare o diminuire** dello **0,3%**. La riduzione potrà essere disposta fino allo **0,4%** per gli immobili:

- non produttivi di reddito fondiario**, ex art. 43, TUIR;

- posseduti da soggetti IRES;**
- locati.**

Il **50%** dell'imposta applicata nella misura dello **0,76%** è **riservata allo Stato**. In particolare sul punto è disposto che:

*"Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato";*

® **ridotta:**

- nella misura dello **0,4%** per l'**abitazione principale e relative pertinenze** che i Comuni possono **aumentare** o **diminuire** dello **0,2%**;
- nella misura dello **0,2%** per **fabbricati rurali ad uso strumentale**, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono **diminuire** fino allo **0,1%**.

#### **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

È prevista una **specifico detrazione** per l'IMU riferita all'**abitazione principale e sue pertinenze** di ammontare pari a **€ 200** rapportata *"al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"*. In merito è altresì precisato che:

- in presenza di **più soggetti**, la detrazione spetta a ciascuno di essi **in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale;**
- il Comune interessato può *"nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"* **aumentare l'ammontare della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta**. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un'aliquota IMU **superiore a quella ordinaria;**
- l'**aliquota ridotta**, prevista per l'abitazione principale e sue pertinenze, e la **relativa detrazione** si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non sia locata).

#### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

In deroga all'art. 52, D.Lgs. n. 446/97, il versamento dell'imposta va effettuato ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 ossia tramite il mod. F24, con le modalità stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

#### **11- ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI – Art. 13, comma 21**

Come noto, con l'art. 7, commi da 2-bis) a 2-quater), DL n. 70/2011 il Legislatore ha disposto che i soggetti interessati ad ottenere il **riconoscimento della ruralità degli immobili** sono tenuti a **presentare all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale** con la quale richiedere l'attribuzione della categoria **A/6** per gli immobili rurali ad uso abitativo e **D/10** per gli immobili rurali ad uso strumentale. In base a quanto previsto dal DM 14.9.2011 e ribadito

dall'Agenzia del Territorio nella Circolare 22.9.2011, n. 6, detta domanda doveva essere **presentata entro il 30.9.2011** utilizzando l'**apposito modello**, corredata da un'**autocertificazione** attestante la **sussistenza dei requisiti di ruralità**.

Con il Decreto in esame il **termine ultimo** per presentare detta domanda di variazione catastale è **differito al 31.3.2012** e l'Agenzia del Territorio dovrà riconoscere, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, l'attribuzione della categoria catastale richiesta entro il 30.6.2012.

Sono da considerarsi **validamente presentate** anche le domande inoltrate **dopo il termine originario del 30.9.2011**.

## 12 - TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI – Art. 14

A decorrere **dall'1.1.2013** è prevista l'istituzione, da parte di tutti i Comuni, di un **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012 e la stessa sarà strutturata in modo tale da:

- assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- assicurare la proporzionalità dell'imposta anche in base al servizio reso;
- agevolare (con specifiche riduzioni) la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

I Comuni potranno poi prevedere riduzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari casistiche (ad esempio, per gli immobili con unico abitante, ad uso stagionale o discontinuo).

Il nuovo tributo:

- non riguarderà la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche per i quali continuerà ad applicarsi quanto previsto dall'art. 33-bis, DL n. 248/2007;
- potrà essere "sostituito" da una tariffa con natura corrispettiva da parte dei Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- in tutti gli altri casi **sostituirà, a decorrere dall'1.1.2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani**, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.

A detta tariffa per la gestione dei rifiuti sarà applicata una **maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadro** per la copertura dei costi sostenuti dal Comune **per i servizi indivisibili**. I Comuni potranno prevedere l'aumento di tale maggiorazione fino a € 0,40, anche in ragione della tipologia dell'immobile e della zona nella quale lo stesso è ubicato.

## 13 - TASSAZIONE PER AUTO DI LUSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI – Art. 16 “SUPER BOLLO” AUTO

Come noto, l’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 ha introdotto un’**addizionale erariale della tassa automobilistica** (c.d. “super bollo”) per le **autovetture e autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone con **potenza superiore a 225 kW**, di ammontare pari a **€ 10 per ogni kW eccedente i 225**. Ora, detto art. 23 è integrato con la previsione che, a decorre **dal 2012**, il c.d. “super bollo” è dovuto per le autovetture/autoveicoli di **potenza superiore a 185 kW** nella misura di **€ 20 per ciascun kW eccedente i 185**.

### IMBARCAZIONI

A decorrere **dall’1.5.2012** i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di **unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della **tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso**, nelle misure di seguito indicate:

#### **Lunghezza scafo Ammontare tassa Lunghezza scafo Ammontare tassa**

Fino a 10 metri	Non dovuta	da 24,01 a 34 metri	€ 90
da 10,01 a 12 metri	€ 5	da 34,01 a 44 metri	€ 207
da 12,01 a 14 metri	€ 8	da 44,01 a 54 metri	€ 372
da 14,01 a 17 metri	€ 10	da 54,01 a 64 metri	€ 521
da 17,01 a 24 metri	€ 30	superiore a 64 metri	€ 703

L’importo così determinato è **ridotto del 50%**, per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti **come ordinari mezzi di locomozione**, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

Detta tassa **non si applica** alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio nonché a quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

La **ricevuta di pagamento** di detta tassa dovrà essere esibita all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, **al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione**.

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è applicabile la sanzione dal 200% al 300% dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

## AEROMOBILI

È istituita un'imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di **aeromobili privati** di cui all'art. 744, Codice della navigazione, **immatricolati nel registro aeronautico nazionale**.

Tale imposta va **versata all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità** in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.

Per i certificati in corso di validità alla data del 6.12.2011 e per quelli con rilascio o rinnovo nel periodo compreso tra detta data e il 31.1.2012, l'imposta va versata entro il 5.3.2012 (90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto).

Sono **esenti** dall'imposta gli aeromobili dello Stato e ad essi equiparati, di linea, del lavoro aereo, delle organizzazioni registrate, delle scuole di addestramento, dei centri di addestramento per le abilitazioni, degli Aero Club d'Italia e locali, dell'Associazione nazionale paracadutisti nonché gli apparecchi immatricolati dai costruttori in attesa di vendita e quelli destinati all'elisoccorso e all'aviosoccorso.

Le modalità di versamento saranno definite dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

### 14 - INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI – Art. 17

Per le **imprese e società**, ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI) è prevista l'**indicazione nel mod. UNICO**:

- del numero di abbonamento;
- della categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- degli altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

### 15 - "POSSIBILE" AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA – Art. 18

Il comma 1-ter dell'art. 40, DL n. 98/2011 che disponeva la riduzione dei regimi "di favore fiscale" nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti è stato sostituito con la **previsione dell'aumento dell'aliquota IVA**:

- dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dall'1.10.2012** e fino al 31.12.2013;
- dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dall'1.1.2014**.

Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale, per la quale sono stati modificati gli importi relativi agli effetti positivi sull'indebitamento netto. È infatti previsto che l'aumento delle aliquote IVA non sarà applicato qualora entro il predetto termine sia adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti *“tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”*.

#### 16 - IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI – Art. 19, commi da 1 a 3

A decorrere dall'1.1.2012, è disposta la modifica del comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 a seguito della quale *“le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso”* sono assoggettate all'imposta di bollo nella seguente misura:

- 0,1% annuo per il 2012;
- 0,15% a decorrere dal 2013.

**N.B.** La disposizione in esame modifica di fatto l'applicazione dell'imposta di bollo applicabile alle comunicazioni dei depositi titoli introdotta dall'art. 23, comma 7, DL n. 98/2011.

Per dette comunicazioni la **percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012** ai sensi dell'art. 15-bis, DPR n. 642/72 è ridotta del 50%.

È inoltre previsto che:

l'estratto conto, compresa la comunicazione relativa agli strumenti ed ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera **in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno nonché alla chiusura del rapporto**, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio.

Se le comunicazioni sono **inviolate periodicamente** nel corso dell'anno, l'imposta di bollo va **rapportata al periodo** rendicontato;

– per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella **misura minima di € 34,20** e nella **misura massima di € 1.200**.

#### 17 - IMPOSTA STRAORDINARIA ATTIVITÀ SCUDATE – Art. 19, commi da 4 a 9

Le **attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione** in applicazione di quanto previsto dall'art. 13-bis, DL n. 78/2009 e degli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. “scudo fiscale”) sono assoggettate ad un'**imposta straordinaria dell'1,5%**. Tale imposta riguarda le **attività che risultano:**

- ancora segretate;

– **in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione** sorto per effetto della procedura di emersione;

– comunque **dismesse**.

Gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:

– trattenere l'imposta ovvero ricevere provvista dal contribuente;

– versare l'imposta in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 e il 16.2.2013;

– segnalare all'Agenzia delle Entrate i contribuenti per i quali non è stata applicata e versata la nuova

imposta a causa della cessazione del rapporto ovvero per non aver ricevuto la relativa provvista.

L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

#### **18 - AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – Art. 20**

La possibilità, prevista dall'art. 23, comma 12, DL n. 98/2011 di **riallineare i valori civili e fiscali** mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 16%**, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali a seguito di un'**operazione straordinaria** effettuata nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti, **è estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011** (2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

In tal caso:

- il versamento dell'**imposta sostitutiva** va effettuato in **3 rate di pari importo**:

– la **prima** entro il termine di versamento del **saldo** dell'imposta sui redditi dovuta **per il 2012**;

– la **seconda** e la **terza**, rispettivamente, entro il termine per il versamento della **prima** e della **seconda o unica rata di acconto** delle imposte sui redditi dovute **per il 2014**;

- il riallineamento ha **effetto dal** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);

- sono applicabili, ove compatibili, le modalità attuative disposte dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.11.2011.

#### **19 - AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS – Art. 24, comma 22**

A decorrere dall'**1.1.2012** le **aliquote contributive** degli artigiani e commercianti iscritti alla **Gestione IVS** sono **incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%**.

C:\Users\Administrator\Desk...

## 20 - PRESCRIZIONE "IMMEDIATA" DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE – Art. 26

È stabilita "**con decorrenza immediata**", e quindi dal 6.12.2011, la **prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione** per i quali l'art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d'Italia, la conversione in euro.

Lo studio "**Giampaoli & Partners Consulting**" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.